

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DEI LEGGE NN. 352 E 913**

**Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale, di seguito denominata «donazione» e la sua conservazione rappresentano un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, in particolare per i malati che da tale donazione possono trarre giovamento.
2. La donazione è considerata alla stregua della donazione di qualsiasi altro organo e tessuto e pertanto alla raccolta e alla conseguente corretta conservazione si applicano le disposizioni che disciplinano la procedura delle altre donazioni.
3. La sensibilizzazione delle madri sulla donazione è un'attività di interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, anche per promuovere una più generale cultura della donazione.
4. Lo Stato italiano promuove una corretta informazione rivolta ai genitori sulla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue da cordone ombelicale ai fini dell'auto-trapianto.
5. Ai fini delle presente legge e per l'attuazione degli adempimenti del Ministero della salute, si considera prioritario l'impegno dei punti nascita a raccogliere la donazione dalla mamma consenziente e a inviarla nei tempi e con le modalità adeguate presso le apposite strutture per la corretta procedura di conservazione.

**Art. 2**  
*(Sostegno e razionalizzazione della rete delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale e sviluppo dei punti nascita specializzati nella raccolta)*

1. Il Ministero della salute sostiene la rete delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, di seguito denominate «Banche», impegnandosi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale dedicato, in collegamento con le altre attività di raccolta e conservazione del materiale per trapianti di tipo ematico, promuovendo anche percorsi di accreditamento internazionale.
2. Il numero di Banche presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a quello effettivo certificato dal Centro italiano trapianti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero della salute promuove la razionalizzazione delle Banche presenti sul territorio nazionale, prevedendo incentivi, ai sensi dell'articolo 4, per le regioni che mettono in atto processi di concentrazione in una sola struttura dell'attività di trattamento e crio-conservazione del sangue

cordone, di conferimento del sangue raccolto nei propri punti nascita in Banche situate in altre regioni e che prevedono attività di formazione del personale dedicato all'attività delle banche.

3. Ai fini di cui alla presente legge, Il Ministero della salute mette in atto misure per qualificare i punti nascita ove si effettua, con personale formato a tale scopo, la procedura di raccolta del sangue da cordone ombelicale, tenendo conto in primo luogo di criteri di razionalità e qualità della raccolta.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le misure specificate nei commi 2 e 3. Nel triennio di autorizzazione della spesa di cui all'articolo 4, il Ministro trasmette ogni sei mesi una relazione alle Camere sull'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

5. Il sangue da cordone ombelicale raccolto ma non considerato idoneo per essere conservato ai fini del trapianto, può essere conservato e utilizzato per gli altri fini consentiti dalla legge, in particolare ai fini di ricerca e sperimentazione. Questa possibilità va espressamente indicata all'interno del consenso informato alla donazione del sangue cordonale.

### Art. 3

#### *(Campagne informative e promozionali)*

1. Al fine di aumentare la consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale da parte delle mamme al momento del parto, il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale trapianti, promuove e sostiene campagne informative e promozionali, in particolare presso i punti nascita attrezzati per la raccolta. Tali campagne sono l'occasione per promuovere anche una più generale cultura della donazione ai fini del trapianto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i libretti di gravidanza, distribuiti a ogni donna incinta presso i punti nascita attrezzati per la raccolta, e i corsi di preparazione al parto, costituiscono gli strumenti prioritari per trasmettere alle future mamme informazioni utili sulle modalità di donazione.

3. Le campagne promozionali si avvalgono anche di altri mezzi di comunicazione quali *dépliant*, manifesti, articoli su riviste e quotidiani, video, *spot* pubblicitari, siti *internet*.

4. Visto il crescente numero di nascite in Italia da genitori di origine straniera e da cittadini stranieri residenti in Italia, al fine di aumentare la diversificazione genetica del sangue cordonale raccolto, le campagne promozionali dedicano una attenzione specifica alle madri straniere.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, una specifica campagna informativa è dedicata alla corretta informazione sulla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue cordonale ai fini dell'auto-trapianto.

6. Al fine di educare i giovani alla cultura della donazione solidaristica, il Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove specifiche campagne informative sulla donazione del sangue da cordone ombelicale nelle scuole secondarie di secondo grado.

7. Per avviare le campagne informative di cui al presente articolo il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale trapianti, si avvale, tramite protocolli e convenzioni, della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore specifico della raccolta e del trapianto di cellule staminali nonché delle organizzazioni di volontariato.

### Art. 4.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per il triennio 2014-2016.

2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è finalizzato alle spese di incentivazione di cui all'articolo 2, comma 4, il restante 50 per cento alle campagne promozionali di cui all'articolo 3. Le risorse da destinare alle spese di incentivazione di cui all'articolo 2, comma 4, sono erogate successivamente all'adozione del decreto del Ministero della salute di cui al medesimo comma 4.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.